

TRACCIA N. 1

Rediga il Candidato un atto di costituzione in giudizio per l'Ares 118, ex art. 702-bis, c. 4 e c. 5 c.p.c., in materia di responsabilità professionale sanitaria (danno iatrogeno)

A) - tenendo conto dei seguenti parametri di riferimento rispetto all'oggetto materiale e giuridico della causa:

il sinistro è avvenuto il 01.05.2017, nel Comune di Frascati (Città Metropolitana di Roma)

l'intervento dell'Ares 118 nell'occorso è consistito nella presa in carico del Paziente mediante mezzo di soccorso con equipaggio composto di Autista, Barrelliere e Infermiere Professionale, in uno ad intervento del Medico Anestesista-Rianimatore di turno, successivamente sopraggiunto a mezzo Auto Medica solo all'atto del posizionamento del ridetto Paziente sul mezzo di soccorso

il Paziente, soggetto di sesso femminile di anni 40 al momento del sinistro, era affetto da gravi, concomitanti e preesistenti comorbidità (diabete di tipo 2; obesità grave di tipo 6; BPCO; aritmia cardiaca; ipertensione), con scarsa e del tutto residuale capacità di deambulazione autonoma

gli operatori dell'Ares 118 davano corso ad una prima valutazione delle condizioni clinico-emodinamiche della Paziente (da parte dell'Infermiere Professionale), che al momento apparivano stabili (diagnosi di apparente crisi lipotimica, cioè un mancamento improvviso ovvero uno svenimento vero e proprio, causati da una alterazione dell'equilibrio pressorio con natura da determinarsi - nnd)

la Paziente a fronte del proprio stato di salute, godeva già sia di pensione di invalidità che del c.d. "accompagnato"

l'abitazione della Paziente si trovava al 6° piano di un immobile dotato di ascensore che, per le sue ridotte dimensioni, ne impediva il trasporto in ragione della obesità del soggetto il quale, a sua volta e di conseguenza, veniva trasportato fino al mezzo di soccorso sia ricorrendo dapprima alla residua capacità di deambulazione del soggetto medesimo e, successivamente, a fronte di improvviso episodio di decadimento delle condizioni clinico-emodinamiche, mediante la dotazione dei mezzi tecnici a disposizione dell'equipaggio del mezzo di soccorso recati al seguito del personale sanitario operante

l'Amministrazione, all'esito dell'intervento d'istituto nel caso di specie, dava corso alla presa in carico del Paziente presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale "San Sebastiano Martire" di Frascati, sito nell'ambito territoriale della Asl Rm6, pubblica amministrazione sanitaria c.d. "mista" per la presenza presso la stessa di presidi ospedalieri e territoriali dalla medesima dipendenti, tra cui il ridetto nosocomio

all'atto del ricovero presso l'Ospedale di Frascati, la Paziente viene prontamente assunta in triage, le veniva attribuito un codice rosso, a fronte di sopravvenuta crisi cardiaca, e posizionata in sala rossa sotto costante osservazione e monitoraggio (consulenza cardiologica; ECG; ECD cardiaco; esame enzimi cardiaci), in condizioni di salute costantemente ingravescenti e, purtroppo, successiva epicrisi entro i 60 minuti dal ricovero in P.S., con conseguente *exitus*

le parti attrici sono, rispettivamente, il coniuge e i due figli della Paziente, di cui uno minore di età al momento del sinistro (10 anni) e alla data di citazione dell'atto introduttivo (14.02.21), nonché i genitori della *de cuius* e i suoi germani (2 maschi e un'altra femmina), nessuno dei quali ultimi (genitori e germani) dichiara essere o meno convivente con la Paziente al momento del sinistro e quale tipo di relazionalità aveva in vita con la Paziente

gli istanti chiedono il riconoscimento dei seguenti profili di danno

- *jure hereditatis*, loro derivante dai danni propri subiti dalla Paziente, tra cui il c.d. "danno tanatologico", ovvero "catastrofale", ovvero da "lucida agonia" (la Paziente non ha mai perso completamente conoscenza fino all'insorgenza dell'episodio infartuale presso il P.S. di Frascati)
- *jure proprio*, a fronte di non meglio specificati "patimenti" derivanti dalla scomparsa della propria congiunta
- *jure proprio*, ancora, da perdita parentale
- lucro cessante, per mancata partecipazione futura della *de cuius* all'economia domestica, in particolare sotto il profilo della mancata conduzione per quanto riguarda il lavoro domestico della casa familiare e del mancato apporto della pensione e dell'accompagnato che questa godeva vita durante

TRACCIA N. 2

Predisponga il candidato memoria di costituzione, in forza di mandato speciale alle liti conferito dal Legale Rappresentante dell'ARES 118, quale avvocato dell'Ente, spiegando ogni più idonea difesa utile a contestare le pretese di Tizio, anche con ogni opportuno richiamo alla normativa generale ed alla normativa di settore (CCNL e declaratorie contrattuali), individuando ogni strumento di difesa necessario per conseguire il rigetto delle avverse domande.

Tizio è dipendente con qualifica di coadiutore amministrativo dell'ARES 118 dal 01.01.2006, assunto a tempo indeterminato previo concorso pubblico, inquadrato nella categoria B – quarto livello.

Veniva assegnato nel 2011 alla segreteria del Direttore Sanitario dell'ARES 118 al fine di sostituire Caio, dipendente che sarebbe andato in quiescenza nell'anno 2011.

Dal 2011 ad oggi, Tizio svolge la propria attività presso detta segreteria, che si compone di un Dirigente Medico apicale e due Dirigenti Medici; operano altresì altri due dipendenti oltre Tizio con qualifica di assistente amministrativo.

I dipendenti addetti alla segreteria svolgono le medesime mansioni, gli stessi turni gestendo corrispondenza, archivio, agende, organizzando riunioni, stendendo report, supportando l'attività dei Medici di Direzione Sanitaria, le relazioni con l'esterno e con i dipendenti degli altri servizi dell'ARES 118. Tutto ciò è meglio espresso in documenti, anche redatti dal Direttore Sanitario, depositati unitamente al ricorso.

Tizio chiede, pertanto, che dette attività, a far data da Gennaio 2011, data di assegnazione alla segreteria del Direttore Sanitario, ad oggi, gennaio 2021 (data di deposito del ricorso), svolte in maniera continuativa e prevalente, siano dichiarate mansioni superiori alla qualifica di inquadramento, ovvero mansioni corrispondenti alla categoria C – profilo assistente amministrativo, con condanna dell'Amministrazione ad inquadramento di Tizio nella categoria C – profilo assistente amministrativo a far data dal 01.01.2011, nonché al pagamento di una somma "x", maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria, quale differenze retributive maturate corrispondenti al diverso trattamento economico tra categoria B – IV livello, coadiutore amministrativo e categoria C assistente amministrativo.

Tizio produce n. 10 documenti ed articola mezzi di prova su 10 capitoli di prova con testi NEVIO, SEMPRONIO.

Chiede, inoltre, ammettersi CTU contabile per il calcolo delle differenze retributive tra l'attuale livello e quello superiore rivendicato.

TRACCIA NON ESTRATTA

Paolo Valera

CTU

TRACCIA N. 3

Il candidato predisponga atto di costituzione e memoria difensiva, in forza di mandato speciale alle liti ricevuto dal Legale Rappresentante dell'ARES 118 quale Avvocato dell'Ente, argomentando con richiami ad ogni più opportuno profilo normativo e/o giurisprudenziale, al fine di contestare le istanze e le richieste articolate da Tizio ed ottenere il rigetto del ricorso promosso nei confronti di ARES 118.

Tizio trasportato d'urgenza il 25.12.2019 su un mezzo di soccorso dell'ARES 118 a seguito di chiamata per evento sincopale, giunge all'Ospedale San Francesco dove è ricoverato per intervento chirurgico in urgenza di emodinamica. Tizio rivolge istanza di risarcimento danni asseritamente sofferti in esito ai fatti di cui all'intervento di urgenza spiegato dall'ARES 118 e all'assistenza sanitaria erogata dall'Ospedale San Francesco.

L'ARES 118 esaminava l'istanza risarcitoria inviandola altresì al Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (organo cui è rimessa la valutazione in sede stragiudiziale dei sinistri dell'ARES medesima). L'ARES invitava Tizio a presentarsi a visita, e concludeva il procedimento di valutazione del sinistro con il rigetto dello stesso.

Tizio, al fine di istruire idonea domanda giudiziale per l'accertamento della responsabilità professionale sanitaria in capo agli Enti coinvolti, ARES 118 e Ospedale San Francesco, rivolgeva istanza ex art. 22 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. all'ARES 118 per accedere alla documentazione istruttoria relativa al procedimento concluso dal CAVS, diagnosi effettuata, scheda di soccorso, parere del CAVS.

L'ARES 118 rigettava espressamente detta istanza motivando il rigetto ai sensi del Regolamento del CAVS il quale prevede la sottrazione all'accesso della documentazione istruttoria del Comitato medesimo.

Tizio ricorre quindi avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il silenzio rigetto formatosi sull'istanza presentata all'ARES 118 per ottenere l'annullamento del silenzio rigetto medesimo, l'accertamento del diritto ad accedere ex art. 22 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. ai documenti di cui al procedimento concluso dal CAVS, nonché la condanna dell'ARES all'esibizione degli stessi.

Osserva Tizio essere stati violati gli artt. 22 e seguenti L. n. 241/90 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 24 stessa Legge, nonché con riferimento agli artt. 24, 32, 97 della Costituzione, atteso che deve essere garantita la conoscenza di documenti e atti amministrativi necessari alla tutela in giudizio di interessi giuridici, poiché, a parere di Tizio, il CAVS avrebbe denegato il diritto di accesso in forza di una clausola di riservatezza, ritenuta illegittima, del regolamento interno, secondo cui la documentazione del CAVS non può essere ostesa a garanzia dei diritti di difesa dell'Amministrazione in sede giudiziale, laddove il sinistro non sia definito in via bonaria.

Ritiene ancora in particolare Tizio che le preclusioni di cui al regolamento del CAVS invocato possano estendersi alle elaborazioni/pareri del CAVS ma non ai documenti (diagnosi effettuata dal Medico Legale del CAVS, scheda di soccorso), compilati all'esito degli accertamenti esperiti sull'interessato.

Tizio contesta pertanto la legittimità persino, in parte qua, del regolamento dell'Ente.

TRACCIA NON ESTRATTA

Paolo Lalamo

Crosti.